

Assopiscine: l'associazione nazionale di categoria

DM 22 GENNAIO 2008 N. 37

*Requisiti tecnico-professionali necessari
per il responsabile tecnico*


**Ing. Ivano Pelosin
Presidente di ASSOPISCINE**

**Meeting Assopiscine Sicilia
Caltanissetta – 20 Marzo 2015
Hotel San Michele – via Fasci Siciliani 6**



DM 22 GENNAIO 2008 N. 37

**Il decreto ministeriale riguarda gli impianti
delle piscine e dei centri benessere sia
privati che pubblici**



REQUISITI NECESSARI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Si abilitano le imprese alla costruzione di

- Lettera d) impianti idrici
- Lettera a) impianti elettrici

In base ai requisiti professionali posseduti:

- Dall'imprenditore individuale
- Dal legale rappresentante
- Dal responsabile tecnico preposto con atto formale

CHI PUO' ESSERE IL RESPONSABILE TECNICO?

- Il titolare dell'impresa individuale
- Un socio
- Uno degli amministratori
- Un dipendente
- Un collaboratore esterno



COME SI SVOLGE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO?

- Deve esserlo per una sola impresa
- Deve essere in esclusiva, quindi è incompatibile con ogni altra attività continuativa (ad esempio non può essere un libero professionista)
- Solo i titolari e i legali rappresentanti di più imprese possono svolgere tali funzioni per le loro imprese
- In un impresa artigiana può essere solo il titolare della società oppure uno dei soci e non può essere altro soggetto

TABELLA REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Titolo di studio o qualifica	Esperienza <u>continuativa</u> in impresa abilitata del settore	Esperienza <u>continuativa</u> in una impresa abilitata del settore idrico e sanitario (<i>lettera d</i>)
1-Laurea in materia tecnica (ingegnere, architetto, fisico); laurea breve (triennale)	===	===
2-Diploma (quinquennale) o qualifica (triennale) conseguito al termine di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore di attività	2 anni anche in imprese diverse	1 anno anche in imprese diverse

Titolo di studio qualifica	Esperienza <u>continuativa</u> in impresa abilitata del settore	Esperienza <u>continuativa</u> in impresa abilitata del settore idrico e sanitario (<i>lettera d</i>)
3–Titoli o attestati di formazione professionale	4anni anche in imprese diverse	2 anni anche in imprese diverse
4–Operaio specializzato (*)	3 anni (escluso periodo di apprendistato e di operaio qualificato) anche in imprese diverse	3 anni (escluso periodo di apprendistato e di operaio qualificato) anche in imprese diverse
5–Titolare di impresa / soci / collaboratori familiari	6 anni di collaborazione tecnica	4 anni di collaborazione tecnica

(*) Per operaio specializzato si intende, ad esempio, il dipendente inquadrato nel livello di categoria IV, V o superiore per il contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti; IV, III o inferiore per il CCNL metalmeccanico

ATTESTAZIONE DEI REQUISITI

I soci e gli amministratori di società di capitali che partecipano effettivamente all'attività dell'impresa dovranno dimostrare il possesso dell'esperienza lavorativa prevista indicando gli estremi di iscrizione all'INAIL relativamente all'attività impiantistica.



MANCANZA DEI REQUISITI

Quando i titolari/legali rappresentanti non hanno i requisiti si può:

- Verificare se un proprio dipendente ha già lavorato in una impresa del settore piscine (o del settore idrico-sanitario) abilitata ai sensi della L46/90 o DM 37/08
- Verificare se tale dipendente ha i requisiti della tabella precedente
- Nominarlo “Direttore Tecnico” ed abilitare così l’impresa



MANCANZA DEI REQUISITI

Quando i titolari/legali rappresentanti non hanno i requisiti si può:

-Verificare se prima del 27/03/2008 (data di Entrata in vigore del DM 37/08) si sono costruiti impianti di piscine (o impianti idrico-sanitari) a livello terziario o, comunque, non in edifici adibiti ad uso civile (compresi sedi di associazioni e circoli), cioè in ambito escluso dalla applicazione della 46/90



MANCANZA DEI REQUISITI

- Documentare con fatture tale attività svolta nei 4 anni precedenti
- Se il titolare ha un titolo di formazione professionale o un diploma, attinente la tipologia di impianto, gli anni si possono ridurre da 4 fino ad 1 come da tabella precedente



MANCANZA DEI REQUISITI

Ultima osservazione:

I soggetti che, anche se alla data di entrata in vigore della L46/90 (5 marzo 1990) non erano più iscritti come imprese di installazione di impianti, ma possono dimostrare di aver svolto professionalmente l'attività precedentemente come titolari di imprese per almeno 1 anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (art. 6 Legge 25/96).

Tale opportunità vale, senza scadenza di termini, documentando l'attività in aziende che sono cessate.

Grazie per l'attenzione!

Per conoscere o dialogare:

www.assopiscine.it

info@assopiscine.it

